# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1919** — **Roma — Mercoledì, 19 febbraio** — **Numero 42**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

## SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

### Leggi e decreti.



### Disposizioni diverse.



PARTE NON UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

***Il numero 116 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per l'istruzione pubblica:

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-1919.

| | |
|---|---|
| Cap. n. 5. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti. . . . . . . . . . . | 10,000 — |
| Cap. n. 161. R. università ed altri istituti di istruzione universitaria - Dotazioni, ecc. . . . | 25,000 — |
| Cap. n. 197. Assegni fissi al liceo musicale di Santa | |

Cecilia in Roma ed a Comuni per l'insegnamento, ecc. . . . . . . . . . . . . . . 32,000 —
Cap. n. 267. Spese del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, ecc. . . . 20,000 —

Totale maggiori assegnazioni . . . 87,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
*Il ministro del tesoro*: STRINGHER.
*Il ministro dell'istruzione*: BERENINI.

***Il numero 117 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D' ITALIA**

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919 sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Lo stanziamento di ciascuno dei capitoli n. 311 dello stato di previsione dell'entrata e n. 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernenti « Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative » per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire diciassettemila (L. 17.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

| Capitolo | Importo |
|---|---|
| Cap. n. 3. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero | 11,000 — |
| Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio | 50,000 — |
| Cap. n. 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta, ecc. | 50,000 — |
| Cap. n. 13. Spese di stampa | 12,000 — |
| Cap. n. 14. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria | 50,000 — |
| Cap. n. 16. (Modificata la denominazione). Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero e da altre Amministrazioni dello Stato | 21,400 — |
| Cap. n. 16-*bis*. (Di nuova istituzione). Indennità per il servizio telegrafico e per la cifra della corrispondenza telegrafica | 25,000 — |
| Cap. n. 17. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio | 1,600 — |
| Cap. n. 21. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti | 1,300 — |
| Cap. n. 24. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) | 24,000 — |
| Cap. n. 37. Contributi a Commissioni ed Uffici internazionali, ecc. | 700 — |
| Cap. n. 38. Indennità di alloggio ad agenti diplomatici, ecc. | 10,000 — |
| Cap. n. 44. Bandiere, stemmi, sigilli, ecc. | 12,000 — |
| Totale delle maggiori assegnazioni | 269,000 — |

Diminuzioni di stanziamento.

| Capitolo | Importo |
|---|---|
| Cap. n. 28. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle Legazioni (Spese fisse) | 149,000 — |
| Cap. n. 29. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati | 120,000 — |
| Totale delle diminuzioni di stanziamento | 269,000 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
*Il ministro del tesoro*: STRINGHER.
*Il ministro degli affari esteri*: SONNINO.

***Il numero 121 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D' ITALIA**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo;

E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire duemilacentosettantaquattro e cent. cinquantatrè (L. 2174,53) risultante in sede di consuntivo al cap. n. 12 « Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1917-918.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

*Il numero 128 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 21 « Sussidi alle famiglie bisognose di militari morti, feriti o in condizione di eccezionale constatato bisogno in dipendenza di servizi attinenti alla guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire tremilioni (L. 3.000.000).
Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
VILLA — STRINGHER — GIRARDINI.
Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

*Il numero 2100 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1911, n. 1112 che dichiara sul piede di guerra il personale della R. marina e dell'esercito destinato a compiere operazioni attinenti alla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1913, n. 204;
Visto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 798;
Visto il R. decreto 2 agosto 1914, n. 865;
Visto il decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, numero 1084;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, numero 448;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1918, numero 798;
Considerata la necessità di modificare alcune disposizioni dell'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica previsto dal R. decreto 147 del 22 gennaio 1914 e di emanarne altre per rendere sempre più rispondente ai vari bisogni delle truppe coloniali libiche l'ordinamento militare stesso;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le colonie, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione delle truppe coloniali in Tripolitania ed in Cirenaica è affidata al rispettivo governatore. Questi può delegare sotto la sua responsabilità, se civile, al comandante delle truppe, se militare, all'ufficiale generale addetto al comando delle truppe, la firma di tutti quegli atti e provvedimenti amministrativi militari per i quali non sia richiesta da speciali disposizioni la sua firma personale ».

Tale disposizione ha vigore dal 1° luglio 1915.

Art. 2.

1° Le tabelle 2, 20 e 23 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti;

2° nella tabella n. 3 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, alla parola: « Maggiori » devesi sostituire « Maggiori o tenenti colonnelli »; nella tabella 25 di detto R. decreto, alle parole: « Tenente colonnello » devesi sostituire: « Maggiore o tenente colonnello »;

3° nella tabella 25 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, devesi aumentare 1 capitano e diminuire 1 tenente dei carabinieri Reali;

4° fra i riparti italiani di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 e dell'art. 9 del citato R. decreto deve essere aggiunto: « 1 carcere militare; 1 riparto deposito » e nell'ultima riga della lettera *b*) degli articoli 8 e 9 devono essere aggiunti i numeri « 22 e 23 » ed in conseguenza, all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9 del citato R. decreto, devono essere cancellati i numeri « 22 e 23 ».

Le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1915; però le diminuzioni di organico derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al n. 1 avranno vigore dalla data del presente decreto; la disposizione di cui al n. 3 ha effetto dal 1° dicembre 1917.

Le disposizioni di cui al n. 4 hanno vigore dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il terzo periodo della nota terza apposta alla tabella che fa seguito all'art. 33 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

« I militari che cessano di far parte del R. corpo di truppe coloniali per riforma o per motivi di servizio (esclusi i motivi disciplinari e quelli di privato interesse) durante il corso della ferma o della rafferma avranno diritto ad una parte del premio di rafferma in proporzione del servizio prestato, calcolando come un anno il periodo di tempo superiore a sei mesi e non tenendo conto di quello inferiore a tale periodo ».

Tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1914.

Art. 4.

Dopo l'art. 49 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, inscrivere il seguente:

« Art. 49-*bis*. — Agli indigeni di cui ai precedenti articoli 48 e 49 può essere ceduto dall'Amministrazione militare coloniale il cavallo od il mehara a pagamento rateale mediante ritenute sugli assegni.

« In caso di perdita del quadrupede o delle bardature di proprietà, o per il loro deterioramento, in seguito a comprovati eventi di servizio, è dovuto un indennizzo all'indigeno da parte dell'Amministrazione militare coloniale ».

Art. 5.

L'articolo 50 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato coll'articolo 1 del R. decreto 2 agosto 1914, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Durante le operazioni militari che importino pernottamento fuori dell'ordinaria sede o durante i giorni di viaggio in occasione di trasferimento temporaneo o definitivo da una località ad un'altra è concessa ai militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica una determinata razione viveri.

« Quando invece detti militari vengano a trovarsi temporaneamente fuori dell'ordinaria residenza e non abbiano diritto alla razione viveri pei motivi di cui al comma precedente è concessa loro una indennità giornaliera di centesimi 60 e può essere loro accordata facoltà di prelevare dall'Amministrazione militare viveri in natura per un importo pari a tale indennità ».

Tale modifica ha effetto dal 25 dicembre 1916.

Art. 6.

L'art. 52 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

« I governatori, nei limiti delle somme che verranno annualmente messe a loro disposizione, potranno concedere premi in danaro od in oggetti di corredo ai militari indigeni che, per la conoscenza acquistata della lingua italiana, siano in grado di servire da interpreti traduttori.

« Ai militari che si siano distinti per atti di valore e di fedeltà alla causa italiana, i quali non siano stati proposti per una ricompensa al valore militare, potranno essere concessi premi in denaro o in oggetti di corredo in misura non superiore a lire cinquanta.

« Ai militari indigeni ai quali viene concessa una ricompensa al valor militare è corrisposto, una volta tanto, un premio nella misura seguente:

« Per ogni medaglia d'argento al valor militare L. 300.

« Per ogni medaglia di bronzo al valor militare L. 100.

« Per ogni encomio solenne L. 50 ».

Tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1914.

Art. 7.

All'art. 54 del R. decreto 22 gennaio 1914, è aggiunto il seguente comma:

« Nei viaggi per ferrovia e per mare, pei motivi di cui sopra, le spese di trasporto dei militari indigeni e delle loro famiglie sono a carico dell'Amministrazione militare coloniale ».

Tale aggiunta ha effetto dal 1° luglio 1914.

Art. 8.

L'art. 2 del R. decreto 2 agosto 1914, n. 865, col quale venne concessa ai militari indigeni libici, arruolati in Cirenaica, uno speciale soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta, viene esteso dal 1° luglio 1917 e fino a quando è in vigore pel R. corpo di truppe coloniali della Cirenaica, ai militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania che prestano servizio in Cirenaica, e dal 1° novembre 1917 ai militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania che prestano servizio in Tripolitania. (Determinazioni del ministro delle colonie n. 2040 dell'11 luglio e 7022 del 2 novembre 1917).

Art. 9.

Sono sanzionati i provvedimenti seguenti adottati dal ministro delle colonie e dal ministro della guerra i quali hanno vigore dalla data contro ciascuno indicata:

*A*) Trattamento coloniale previsto dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, ai seguenti ufficiali metropolitani addetti al Governo ed al comando del R. corpo di truppe coloniali:

*a*) in Tripolitania, dal 1° dicembre 1915 al 1° gennaio 1918:
1 colonnello — 2 maggiori — 5 capitani;
in Cirenaica, dal 1° dicembre 1915 al 1° aprile 1918;
1 tenente colonnello — 2 maggiori — 5 capitani.

*b*) in Tripolitania, dal 1° gennaio 1918 in poi e in Cirenaica, dal 1° aprile 1918 in poi: 1 colonnello — 1 tenente colonnello — 1 ovvero 2 maggiori — 2 ovvero 3 capitani;

Su proposta del Governo della Tripolitania, con decreti del ministro delle colonie da registrarsi alla Corte dei conti, può essere ridotto il numero o modificata la distribuzione nei vari gradi degli ufficiali di cui alla lettera *b*). (Determinazioni del ministro delle colonie in data 5 dicembre 1915, n. 7944 e 13 gennaio 1918, n. 357).

*B*) Corresponsione di L. 0,10 al giorno, dal 1° dicembre 1915, ai sergenti maggiori ed ai marescialli addetti ai reparti indigeni, nel 4° anno di servizio nei reparti stessi, a rettifica dell'articolo 5° del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178. (Determinazione del ministro delle colonie n. 684, in data 1° marzo 1917).

*C*) Trattamento pei militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia durante il tempo in cui sono alla dipendenza amministrativa dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica:

Paga doppia di quella prevista dal R. decreto 22 settembre 1905, n. 507 durante il 1° e 2° trimestre.

Due volte e mezzo tale paga durante il 3° trimestre.

Tre volte la paga stessa durante il 4° trimestre e nelle successive rafferme con permanenza in Libia. (Determinazione del ministro delle colonie in data 7 febbraio 1913, n. 1351).

*D*) Trattamento pei militari indigeni arruolati dai Governi dell'Eritrea e della Somalia per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica (battaglioni eritrei-libici e somali-libici):

Paga iniziale pari a quella stabilita pei militari indigeni dall'articolo 46 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, aumentata di tante volte centesimi 25 per quanti sono gli anni di ferma inizialmente contratti oltre il primo e di centesimi 50 al giorno al termine del 1° e 2° anno di ferma, oltre la normale razione viveri. (Determinazione del ministro delle colonie in data 29 luglio 1915, n. 4149).

*E*) Trattamento pei militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia che, ultimata la ferma di servizio in Libia, contraggano rafferme da compiere in Libia:

*a*) rafferma di 6 mesi:

Paga tripla in base ai bienni di servizio compiuto in Eritrea, o in Somalia, o in Libia;

*b*) soprassoldo governatoriale di L. 0,50 a coloro che non ne godono.

Premio, una volta tanto, di L. 50;

*c*) rafferma di un anno:

Paga e soprassoldo come sopra.

Premio una volta tanto di L. 100.

(Determinazione del ministro delle colonie in data 26 ottobre 1915, n. 6920).

*F*) Soprassoldo di L. 0,20 per ogni giornata di permanenza, per ragioni di servizio, in Libia in più della ferma contratta, ai militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia o arruolati dai Governi di tali colonie per conto di quelli della Tripolitania e della Cirenaica. (Determinazione del ministro delle colonie in data 5 marzo 1916, n. 3927).

*G*) Mantenimento a carico dell'Amministrazione coloniale dei muletti che i buluc-basci dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica provenienti dai RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia o da arruolamenti speciali furono autorizzati a conservare temporaneamente, sino a consumazione, e risarcimento per la perdita dei muletti di cui sopra e delle bardature, o per il loro deterioramento, avvenuto in servizio o per cause comprovate di servizio. (Determinazioni del ministro delle colonie nn. 3413 del 22 novembre 1916 e 141 del 16 gennaio 1917).

Art. 10.

L'art. 59 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Articolo 59. — Sono applicate al personale anzidetto le disposizioni contenute negli articoli 40, 41 e 42 relative ai sottufficiali e militari di truppa italiani e degli articoli 17, 18, 22, 23 e 25 relative agli ufficiali.

« Gli operai borghesi a matricola di cui sopra sono trasferiti a domanda nei RR. corpi di truppe coloniali assumendo la ferma di tre anni. Essi però non potranno rientrare negli organici della madre patria se non quando vi siano disponibili i rispettivi posti nell'organico dove intendono di essere trasferiti.

« Compiuta la ferma iniziale possono ottenere successive rafferme annuali, sempre che dichiarati idonei.

« L'operaio che, compiuta la ferma o la rafferma coloniale aspiri al rimpatrio e non si verifichi per lui la condizione di cui sopra, se ritenuto meritevole per capacità e condotta, potrà essere trattenuto in servizio nel R. corpo coloniale senza vincolo di ferma e col trattamento coloniale sino a quando possa rientrare negli organici della madre patria secondo quanto è sopradetto ».

Art. 11.

Il decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084, per la parte riguardante l'istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento e il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191, riguardante l'istituzione, nella categoria dei sottufficiali del grado di aiutante di battaglia, devono intendersi estesi anche ai RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

In conseguenza i posti previsti dalle tabelle organiche del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, per gli ufficiali subalterni delle armi combattenti, e quelli previsti pei marescialli potranno essere coperti, rispettivamente, da aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti e da aiutanti di battaglia.

Art. 12.

Il posto di maggiore generale previsto dalla tabella organica del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, potrà essere occupato da ufficiali rivestiti del grado di brigadiere generale istituito con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1918, n. 798.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO — ZUPELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Tabella n. 1.

## Comando del R. corpo di truppe coloniali.

| | Ufficiali | Sottufficiali | Militari di truppa | Quadrupedi di ufficiali | Quadrupedi di truppa | Automobili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Stato maggiore.* | | | | | | |
| Tenente generale o maggiore generale (comandante) (1) | 1 | — | — | 3 | — | — |
| Maggiore generale (a disposizione) | 1 | — | — | 2 | — | — |
| Colonnelli di fanteria (a disposizione) (2) | 2 | — | — | 4 | — | — |
| Tenente colonnello o maggiore di S. M. (capo di S. M.) | 1 | — | — | 2 | — | — |
| Maggiore di S. M. o di altra arma combattente (int.) | 1 | — | — | 2 | — | — |
| Maggiore di cavalleria (a disposizione) (3) | 1 | — | — | 2 | — | — |
| Maggiore di artiglieria (a disposizione) (4) | 1 | — | — | 2 | — | — |
| Maggiore del genio (a disposizione) (5) | 1 | — | — | 2 | — | — |
| Maggiore veterinario o capitano (6) | 1 | — | — | 1 | — | — |
| Capitani di stato maggiore ed in servizio di S. M. | 2 | — | — | 4 | — | — |
| Capitani di arma combattente (addetti) | 5 | — | — | — | 2 | — |
| Ufficiali subalterni di qualunque arma (a disposizione) (7) | 1 | — | — | 1 | — | — |
| Marescialli dei tre gradi | — | 6 | — | — | — | — |
| Caporali maggiori, caporali e soldati scritturali | — | — | 6 | — | — | — |
| Interpreti | — | — | 2 | — | — | — |
| Automobilisti | — | — | 4 | — | — | 2 |
| Ciclisti | — | — | 4 | — | — | — |
| Telefonisti | — | — | 4 | — | — | — |
| Soldati | — | — | 6 | — | — | — |
| Attendenti | — | — | 22 | — | — | — |
| Totale | 18 | 6 | 48 | 25 | 2 | 2 |
| *Ufficio di amministrazione.* | | | | | | |
| Maggiore di amministrazione (capo ufficio) | 1 | — | — | — | — | — |
| Capi di amministrazione (capi sezione) | 5 | — | — | — | — | — |
| Ufficiali subalterni di amministrazione (addetti alle sezioni) | 5 | — | — | — | — | — |
| Marescialli dei 3 gradi, sergenti maggiori o sergenti | — | 15 | — | — | — | — |
| Caporali maggiori, caporali e soldati (scritturali) | — | — | 10 | — | — | — |
| Ciclista | — | — | 1 | — | — | — |
| Telefonista | — | — | 1 | — | — | — |
| Piantoni | — | — | 2 | — | — | — |
| Attendenti | — | — | 11 | — | — | — |
| Totale | 11 | 15 | 25 | — | — | — |
| Totale generale | 29 | 21 | 73 | 25 | 2 | 2 |

(1) È lo stesso Governatore, se militare.

(2) Hanno le attribuzioni di comandante di corpo per quei reparti che verranno indicati dal comandante delle truppe.

(3) (4) (5) Hanno rispettivamente le attribuzioni di comandanti di corpo pei reparti di cavalleria, artiglieria e genio.

(6) Ha la direzione tecnica di tutto il servizio veterinario della colonia.

(7) Per il governatore, se militare, il subalterno di cavalleria e di artiglieria ha il numero di cavalli consentito dalla legge sugli assegni fissi per il R. esercito.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

COLOSIMO — ZUPELLI — NITTI.

Servizi di Commissariato. Tabella n. 2.

| | Uomini | | | | Quadrupedi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ufficiali | Militari di truppa italiana | Militari indigeni | Operai borghesi | da sella | da tiro | Carrette | Autocarri |
| *Ufficio Commissariato.* | | | | | | | | |
| Maggiore commissario (capo del servizio) (1) | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Capitani commissari | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Subalterno di amministrazione | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Caporali maggiori, caporali e soldati (scritturali) | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — |
| *Stabilimenti di Commissariato.* | | | | | | | | |
| Capitani di sussistenza (consegnatari) | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitano di amministrazione (consegnatario del magazzino casermaggio principale) | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Subalterni di sussistenza | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| Subalterni di amministrazione | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Capi operai borghesi | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Marescialli dei 3 gradi di contabilità | — | 18 | — | — | — | — | — | — |
| Marescialli dei 3 gradi o sergenti maggiori di sussistenza | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sergenti di sussistenza | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Caporali maggiori e caporali di sussistenza | — | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Caporali maggiori, caporali o soldati (scritturali) | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Soldati panettieri, meccanici, macellai, fabbri, falegnami, lavandai, materassai, sarti, calzolai, ecc. (2) ed ausiliari indigeni (3) | — | 79 | 15 | — | — | — | — | — |
| Conducenti | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Quadrupedi | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
| Carrette | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Automobilisti | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Autocarri | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Totali | 20 | 162 | 15 | 1 | — | 20 | 10 | 6 |
| Totale generale | 24 | 166 | 15 | 1 | 1 | 20 | 10 | 6 |

(1) Disimpegna le attribuzioni di direttore di Commissariato.

(2) Due interpreti.

(3) Gli uomini indispensabili di fatica saranno tratti dai presidî.

NOTA. — Il personale della presente tabella è stabilito per il servizio di: 5 panifici di cui 2 principali e 3 secondari; 5 magazzini viveri e foraggi; 1 magazzino casermaggio principale e 4 succursali; 1 magazzino vestiario.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
COLOSIMO — ZUPELLI — NITTI.

Reparto deposito. Tabella n. 3.

| | Ufficiali | Sottufficiali | Caporali e soldati | Quadrupedi | Carrette |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitano di fanteria | 1 | — | — | — | — |
| Ufficiale subalterno d'arma combattente | 1 | — | — | — | — |
| Ufficiale subalterno di amministrazione | 1 | — | — | — | — |
| Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore di contabilità | — | 1 | — | — | — |
| Sergenti | — | 2 | — | — | — |
| Caporali maggiori | — | — | 2 | — | — |
| Caporali | — | — | 4 | — | — |
| Trombettieri | — | — | 1 | — | — |
| Conducenti | — | — | 2 | — | — |
| Ciclista | — | — | 1 | — | — |
| Telefonisti | — | — | 2 | — | — |
| Soldati | — | — | 6 | — | — |
| Attendenti | — | — | 3 | — | — |
| Quadrupedi da tiro | — | — | — | 2 | — |
| Carrette | — | — | — | — | 2 |
| Totali | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
COLOSIMO — ZUPELLI — NITTI.

*Il numero 140 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1918, n. 23;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto can quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme le disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1260, e fino a che non sia pubblicato il decreto Reale preveduto dal primo comma dell'art. 1 del decreto 18 novembre 1918, n. 1721, il commercio del petrolio è libero, salvo le limitazioni stabilite col presente decreto.

Art. 2.

I produttori del petrolio e coloro ai quali sia ceduto dallo Stato il petrolio d'importazione perchè ne facciano commercio, devono, al 1° di ogni mese, dichiarare al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, la consistenza di petrolio distintamente per ogni deposito, l'effettiva produzione o i quantitativi loro ceduti dallo Stato durante il mese precedente, nonchè le previsioni per quello in corso.

Art. 3.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, in base alle disponibilità effettive, determina il quantitativo globale che, per ciascun mese, deve essere messo a disposizione dei consumatori, tenuto conto di un' eventuale riserva per i bisogni imprevisti.

Art. 4.

La distribuzione è fatta a cura dei produttori e delle società cessionarie, i quali, al principio di ogni mese, comunicheranno al Ministero i quantitativi globali distribuiti in ciascuna Provincia nel mese precedente, ed il prefetto il quantitativo distribuito nella rispettiva Provincia, con l'elenco dei grossisti e dei rivenditori, a cui furono fatte le consegne, e l'indicazione dei quantitativi rispettivi.

Art. 5.

Il ministro dell'industria ha facoltà di determinare i prezzi di vendita del petrolio da parte dei produttori e delle Società cessionarie.
Il prefetto può stabilire prezzi di calmiere per la vendita al dettaglio.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° marzo 1919.
Con la stessa data resterà abrogato il precedente decreto 17 gennaio 1918, n. 23, fatta eccezione dell'art. 5 del decreto stesso, le cui sanzioni saranno applicabili in caso d'infrazione alle prescrizioni degli articoli 2 e 4 e di inosservanza dei prezzi di calmiere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.
VILLA — CIUFFELLI — STRINGHER.
Visto. *Il guardasigilli*: FACTA.

*Il numero 142 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i Nostri decreti 29 agosto 1918, n. 1261, 27 ottobre 1918, n. 1611, e 19 dicembre 1918, n. 1948;
Sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quelli della guerra e del tesoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il disimpegno dei servizi, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 1948, relativi all'approvvigionamento delle pelli e al controllo sulla produzione e sul commercio dei relativi manufatti, il ministro dell'industria, commercio e lavoro sarà coadiuvato da un Comitato consultivo, di cui faranno parte, oltrechè i rappresentanti delle industrie interessate, i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dei trasporti, dell'industria, commercio e lavoro, della guerra e dell'Istituto dei cambi.
Il Comitato sarà presieduto dal sottosegretario di Stato per l'approvvigionamento delle materie prime presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro.
I rappresentanti delle industrie saranno nominati dal ministro per l'industria, commercio e lavoro, e quelli delle amministrazioni interessate saranno nominati dai rispettivi ministri.

Art. 2.

Spetta al Comitato il fare le occorrenti proposte per gli acquisti all'estero, per la distribuzione delle pelli importate e per i provvedimenti necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'industria e del commercio dei pellami e dei relativi manufatti, in relazione alle condizioni del mercato e ai bisogni dei consumatori.
Il Comitato potrà promuovere la costituzione di Consorzi d'importazione e di distribuzione ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261.

Art. 3.

Restano nelle attribuzioni del Ministero della guerra gli approvvigionamenti di carattere militare e gli atti e le operazioni necessarie per la liquidazione della gestione pellami tenuta dal predetto Ministero per il servizio pellami e calzature.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 3 dicembre 1916, n. 1693 e 27 ottobre 1918, n. 1611.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

**Ordiniamo** che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — CIUFFELLI — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:**

N. 2102. **Decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Pellegrino (Bergamo), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio, col limite massimo di L. 2000.

N. 2103. **Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Parabiago (Milano), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio, col limite massimo di L. 2000.

## IL MINISTRO DEL TESORO

**Veduto** il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

**Veduto** il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

**Veduto** il decreto Luogotenenziale 4 novembre 1917, n. 1786, col quale, fino a nuova disposizione, è data facoltà agli Istituti di emissione di emettere, in aggiunta agli attuali, anche un biglietto da L. 25;

**Veduto** il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

**Veduti** i due decreti Ministeriali 1° luglio 1918, pubblicati uno nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio 1918, n. 158, e l'altro nella *Gazzetta ufficiale* del 6 luglio 1918, n. 159, e gli altri due decreti Ministeriali 4 ottobre 1918, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 ottobre 1918, n. 237;

**Veduta** la deliberazione del 30 dicembre 1918, del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 1000, da L. 100, da L. 50 « vecchio tipo », da L. 50 « nuovo tipo » e da L. 25 della Banca stessa;

**Veduta** la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 10 gennaio 1919, n. 2235, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

### Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero centosessantamila (160.000) biglietti da lire mille (L. 1000) per un valore complessivo di lire centosessantamilioni (L. 160.000.000), divisi in sedici (16) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A 41 a R 41.

Numero duemilioni (2.000.000) di biglietti da lire cento (L. 100), per un valore complessivo di lire duecento milioni (L. 200.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A 260 a V 260, da A 261 a V 261, da A 262 a V 262, da A 263 a V 263, da A 264 a V 264, da A 265 a V 265, da A 266 a V 266, da A 267 a V 267, da A 268 a V 268, e da A 269 a V 269.

Numero due milioni (2.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50) di « vecchio tipo » per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da I 325 a V 325, da A 326 a V 326, da A 327 a V 327, da A 328 a V 328, da A 329 a V 329, da A 330 a V 330, da A 331 a V 331, da A 332 a V 332, da A 333 a V 333, da A 334 a V 334, e da A 335 ad H 335.

Numero duemilioni (2.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L 50), di « nuovo tipo », per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A 116 a V 116, da A 117 a V 117, da A 118 a V 118, da A 119 a V 119, da A 120 a V 120, da A 121 a V 121, da A 122 a V 122, da A 123 a V 123, da A 124 a V 124 e da A 125 a V 125.

Numero tremilioni (3.000.000) di biglietti da lire venticinque (L. 25), per un valore complessivo di lire settacinquemilioni (L. 75.000.000), divisi in trenta (30) serie, di n. 100.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, e distinte con le lettere ed i numeri da M 4 a V 4 e da A 5 a V 5.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali 6 dicembre 1897, pel taglio da L. 1000, 30 ottobre 1897, pel taglio da L. 100, 12 settembre 1896, pel taglio da L. 50 « vecchio tipo », 16 giugno 1915, con la variante di cui nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 marzo 1916, n. 55, pel taglio da L. 50 « nuovo tipo », e 11 gennaio 1918, pel taglio da L. 25.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896, e 15 giugno 1915, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e del 26 giugno 1915, n. 160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 gennaio 1919.

*Il ministro*: STRINGHER.

## IL MINISTRO DEL TESORO

**Visto** l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

**Visto** l'art. 13 del regolamento approvato col Regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

**Ritenuto** che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 4° trimestre 1918 è risultato di L. 471,55;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 1° trimestre 1919 le cartelle dovranno essere accettate alle pari in rimborso di mutuo, ai termini dele citate disposizioni:

### Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 1° trimestre 1919, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 19 gennaio 1919.

*Il ministro*: STRINGHER.

## IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1917, n. 533 e 29 aprile 1917, n. 725;

Visto il parere favorevole della Commissione centrale di revisione dei reclami sulle privative industriali, in merito alle tre domande di licenze di uso presentate il 12 novembre 1917 dalla Società chimica ambrosiana con sede a Milano;

Vista la dichiarazione provvisoria di versamento numero di posizione 250048, con la quale si afferma che detta Società ha versato in Roma presso la Cassa depositi e prestiti il 1° febbraio 1919 lire mille in rapporto alle sue domande di licenze di uso;

**Decreta:**

Durante l'attuale stato di guerra sono concesse alla Società chimica ambrosiana con sede a Milano le licenze di uso dei seguenti marchi di fabbrica, già trascritti a nome della Ditta Dresdner Chemiches Laboratorium Linguer a Dresda e successivamente trasferiti alla Ditta Linguer-Werke Aktiengesellschaft a Dresda:

1° numero del registro generale 3213 e numeri del registro attestati 32185 e consistente nella parola Odol;

2° numero del registro generale 3741 e numeri del registro attestati 36146 e consistente nella parola Odol;

3° numero del registro generale 3742 e numeri del registro attestati 36147 e consistente nella parola Odol.

Roma, 13 febbraio 1919.

*Il ministro*: CIUFFELLI.

## IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

Viste le ordinanze 6 novembre 1917 e 24 gennaio 1919;

**Ordina:**

A decorrere dal 1° marzo 1919:

*a)* sono soppressi gli uffici centrali gas, alcool, sanse ed il servizio centrale legna, carbone e torbe;

*b)* è soppresso il diritto fisso di L. 0,50 a quintale sulle sanse;

*c)* è reso libero il trasporto del carbone vegetale nell'interno del Regno, ferme restando le precedenze stabilite nei riguardi ferroviari e la necessità di autorizzazione per l'impiego del carbone stesso ad uso industriale.

Roma, 16 febbraio 1919.

*Il commissario generale*: DE VITO.

R. ESERCITO ITALIANO

## COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Agli effetti delle vigenti prescrizioni sulla circolazione, sul transito e sul soggiorno nella zona di guerra, revocata ogni contraria disposizione, è dichiarato territorio delle operazioni quello ad est e a nord rispettivamente della linea Strada Dogana di Piattamala — Madonna di Tirano (San Rocco) — linea perimetrale nord all'abitato di Madonna di Tirano — Tirano — linea perimetrale est e sud dell'abitato di Tirano — sponda sinistra del fiume Adda — Stazzona fino a Tresenda — Pizzo del Diavolo — Vilminore — Monte Campione — Breno — Darfo — Bovegno — Brozzo — Preseglie — Vobarno — Toscolano — Bardolino — e del confine meridionale dei comuni di Bardolino — Affi — Fiumane — Marano Valpolicella — Prun — Cerro Veronese — San Mauro di Saline — Badia Calavena — Vestena Nuova — San Pietro Mussolino — Cornedo — Isola di Malo — Villaverla — Dueville — Sandrigo — Bressanvido — San Pietro in Gù — Grantorto — Gazzo — San Giorgio in Bosco — Piazzola sul Brenta — Capo San Martino — San Giorgio delle Pertiche — Messanzago — Noale — Martellago — Zelarino — Favaro Veneto.

Art. 2.

Gli abitati intersecati da tale linea, nel tratto Strada Dogana di Piattamala-Lago di Garda, devono considerarsi compresi nel territorio delle retrovie.

Art. 3.

La presente ordinanza andrà in vigore alla mezzanotte del 15 corrente.

Addì 12 febbraio 1919.

*Il capo di stato maggiore dell'esercito*: A. DIAZ.

R. ESERCITO ITALIANO

## COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » - parte 1ª;

**Ordiniamo:**

Art. 1.

L'esportazione dai territori occupati del bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino di proprietà privata è vietata.

Art. 2.

È data facoltà al governatore di concedere, in casi speciali, l'autorizzazione a poter esportare animali appartenenti alle specie suddette, sentito il parere del veterinario provinciale.

Art. 3.

Agli effetti di tale autorizzazione gli animali da esportare debbono essere scortati oltre che dai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni sanitarie anche da un certificato rilasciato dal sindaco nel quale sia indicato: la data di autorizzazione concessa dal governatore, il numero, la specie, la categoria ed il sesso degli animali da esportare, il nome, cognome e domicilio dell'esportatore, la località di destinazione, il nome, cognome e domicilio del destinatario, il termine di validità del certificato stesso.

Art. 4.

Nelle spedizioni per ferrovia, i capistazione non consentiranno il carico degli animali se non prima abbiano accertata la regolarità del certificato suddetto che deve essere unito alla polizza ferroviaria, trattenendo copia presso l'ufficio di spedizione: della spedizione stessa daranno notizia al sindaco del Comune di provenienza degli animali.

Art. 5.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con pena pecuniaria fino a corone 500 oltre la confisca degli animali.

Addì 8 febbraio 1919.

*Il capo di stato maggiore dell'esercito*: A. DIAZ.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEL TESORO

*Direzione generale del debito pubblico*

AVVISO.

*Rilascio d'una nuova serie di cedole alle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia - Emissioni 1856 e 1858.*

Col pagamento del semestre d'interessi di scadenza 1° marzo 1919, rimangono prive di cedole le obbligazioni emesse dalla già Società per la ferrovia Lucca-Pistoia, delle emissioni autorizzate coi decreti del Governo granducale di Toscana 19 febbraio 1856 e 10 marzo 1858 (passate in servizio dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249); ed è stato stabilito di unire alle medesime un nuovo foglio di 30 cedole, comprendenti quelle

per l'emissione 1856:
dal n. 127 pel semestre 1° settembre 1919;
al n. 156 id. 1° marzo 1934;
per l'emissione 1858:
dal n. 123 pel semestre 1° settembre 1919;
al n. 152 id. 1° marzo 1934.

Si avvertono pertanto i possessori di tali obbligazioni che per ottenere il nuovo foglio di cedole loro spettante, potranno, a cominciare dal 1° marzo 1919, presentarle, prive di cedole, direttamente a questa Direzione generale, per la provincia di Roma e per le altre Provincie alle sezioni di R. tesoreria presso gli stabilimenti della Banca d'Italia nei capoluoghi di Provincia, descritte, separate per emissioni e poste in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, col suo nome, cognome paternità e domicilio.

L'Ufficio cui verranno presentate le obbligazioni ne rilascerà analoga ricevuta, munita del bollo dell'Ufficio stesso; ed il presentatore dovrà conservarla, per restituirla all'atto del ritiro delle obbligazioni munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, 8 febbraio 1919.

Il capo divisione: *Dima*.
Il direttore generale: *Garbazzi*.

**AVVISO.**

Dal sig. Edoardo Carrara fu Achille venne denunciato lo smarrimento della ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Banca d'italia, sede di Brescia, il 12 febbraio 1917 col n. 70, in seguito al versamento di lire ottomila (L. 8000) di capitale nominale buoni del tesoro quinquennali 4 0[0 per sottoscrizione al prestiro Consolidato 5 0[0 (1917).

Ai termini del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli al detto sig. Carrara senza obbligo della restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 febbraio 1919.

*Il direttore generale*: CONTI-ROSSINI.

## MINISTERO
### PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 febbraio 1919, da valere dal giorno 17 al giorno 23 febbraio 1919: L. 120,18.

Roma, 16 febbraio 1919.

## MINISTERO
### per l'industria, il commercio e il lavoro

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

### Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 febbraio 1919.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . . | 81.24 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . . | 87.35 | — |

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA DELLA GUERRA

### Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 18. — Il ministro Del Bono ha diretto il seguente vibrante commiato agli ufficiali della riserva navale, richiamati in servizio durante la guerra, che ora ritornano nei quadri della riserva in seguito alla smobilitazione:

« Ai vecchi compagni di lavoro, che dal meritato riposo accorsero con rinnovate energie all'appello solenne, a coloro che, interrotta la carriera delle armi per le civili intraprese, ogni privato interesse sommisero a quello supremo della Patria, vada il mio saluto riconoscente per l'opera prestata con ogni fede in quattro anni di guerra.

Ai primi sia premio bastevole l'aver vissuto il sogno di tutta la giovinezza, agli altri degno guiderdone il riprendere le pacifiche occupazioni in un'Italia più rispettata e più grande ».

### Settori esteri.

STOCCOLMA, 18. — Le truppe estone hanno respinto violenti contrattacchi nemici in direzione di Pskow e di Wolmar.

Le truppe lituane hanno inflitto una grande disfatta ai bolscevichi presso Loznas. Nuovi combattimenti sono impegnati. Kovno si trova sempre nelle mani dei lituani.

PARIGI, 18. — Il *Daily Mail* dice che le clausole navali della nuova convenzione di armistizio imporrebbero la distruzione delle fortificazioni di Heligoland e del canale di Kiel, col libero passaggio delle navi mercantili e la consegna di tutta la flotta.

Si ha da Varsavia in data 17 corrente: Una delegazione alleata è partita nel pomeriggio per Leopoli per mettere fine alle ostilità fra polacchi e ucraini.

Sembra che i capi ucraini non riescano a contenere le masse che essi stessi hanno sollevato contro i polacchi; ciò rende incerta la efficacia dell'armistizio.

In Posnania si nota una vigorosa spinta tedesca e un ripiegamento dei polacchi.

La Commissione interalleata, dopo aver esaminato le questioni concernenti la sicurezza e la tranquillità delle frontiere polacche all'occidente e al sud; in vista di disporre le forze contro i bolscevichi, prese ad esaminare i problemi economici e specialmente le questioni dell'approvvigionamento e dei mezzi per garantire la circolazione fiduciaria.

## La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 18 (Ufficiale). — Il Consiglio dei dieci si è riunito oggi dalle 15 alle 18.

Esso ha udito la delegazione serba nell'esposizione delle sue rivendicazioni.

Hanno parlato successivamente Vesnic, Zolger e Trumbic. È stato deciso di sottomettere la questione delle frontiere da loro rivendicate, ad eccezione di quelle che interessano l'Italia, all'esame della Commissione incaricata di studiare le rivendicazioni rumene.

La prossima riunione avrà luogo giovedì.

PARIGI, 18 (Ufficiale). — La Sottocommissione incaricata dello studio delle questioni relative all'internazionalizzazione dei porti, vie d'acque, e ferrovie si è riunita oggi ed ha preso conoscenza dei progetti di regolamento presentati dalle delegazioni francese ed inglese riguardanti l'internazionalizzazione dei fiumi.

I progetti sono stati rinviati ad un Comitato di redazione, che dovrà presentare alla prossima seduta un nuovo progetto di regolamento.

PARIGI, 18 (Ufficiale). — Le tre Sottocommissioni per le responsabilità della guerra e gli autori di essa si sono riunite per la

prima volta. Si è provveduto alla divisione del lavoro fra le Sotto-commissioni stesse e sono cominciati gli studi speciali.

*** PARIGI, 17. — Nella seduta odierna il presidente della Conferenza, on. Clémenceau, in seguito a richiesta del sig. Trumbic, ha letto alla Conferenza una domanda di arbitrato, presentata dalla delegazione jugoslava al presidente Wilson.

La domanda di arbitrato è del seguente tenore:

« Parigi, 11 febbraio — Signor presidente.

« La delegazione del Regno dei serbi, croati e sloveni alla Conferenza della pace ha l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che, avendo piena fiducia nell'alto spirito di giustizia di Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, ed essendo munita a tale scopo di formale autorizzazione da parte del Governo Reale, è pronta a sottoporre all'arbitrato del presidente Wilson la controversia d'indole territoriale fra il Regno serbo-croato-sloveno e il Regno d'Italia. Essa prega Vostra Eccellenza di voler prendere cognizione di questi fatti e comunicarli alla Conferenza. Essa ha già inviato una analoga comunicazione a Sua Eccellenza il presidente degli Stati Uniti. Essa coglie questa occasione per presentare a Vostra Eccellenza l'assicurazione del suo rispetto.

« *Pasic, Trumbic, Vesnic, Zolgob* ».

L'on. Sonnino da parte della Delegazione italiana, ha fatto la seguente dichiarazione:

« In seguito alla comunicazione che ci è stata ora fatta dal nostro presidente, credo mio dovere dichiarare che al Governo italiano rincresce di non potere assolutamente accettare alcuna proposta di arbitrato su questioni per la risoluzione delle quali l'Italia, in pieno accordo con i suoi alleati, ha sostenuto una durissima guerra per tre anni e mezzo, e che attualmente sono sottomesse all'esame della Conferenza ».

*** PARIGI, 17. — Un comunicato ufficiale britannico dice:

La Commissione per le riparazioni, riunita sotto la presidenza di Klotz, ha continuato l'esame dei principî che servono di base al diritto di riparazione ed ha udito successivamente Chiesa (Italia), Protic (Serbia), Loucher (Francia), Van Den Heuvel (Belgio).

La prossima riunione avrà luogo mercoledì alle 10,30.

*** PARIGI, 17. — In nome dei Governi riuniti della Siberia, Arcangelo e della Russia meridionale, i signori Sazonoff e Ciaicowski hanno fatto alla Conferenza della pace la seguente dichiarazione:

« Apprezzando altamente i movimenti che hanno inspirato gli Alleati a fare la loro proposta il 22 gennaio, i Governi sopraindicati constatano con soddisfazione che la Conferenza considera il ristabilimento dell'ordine in Russia come condizione essenziale di una pace durevole in Europa, ed accolgono volentieri lo sforzo degli Alleati di collaborare per la pacificazione interna della Russia. Dopo tre anni di lotta, durante i quali ha mantenuto lealmente i suoi impegni, ed ha sopportato una parte considerevole dello sforzo comune, la Russia, diventata impotente a continuare la guerra, non può rimarginare le sue ferite che colla pace.

Ora questo lavoro di ricostruzione è reso impossibile dalla guerra civile premeditata e condotta dagli usurpatori, il cui dispotismo grava su una gran parte del territorio russo.

Volendo innanzi tutto mettere fine alla sanguinosa tirannia bolscevica, i gruppi politici russi che hanno assunto il cómpito di risollevare la patria e di ristaurarla sopra basi veramente democratiche, saranno riconoscenti alla Conferenza della pace del concorso che essa desidera portare ad una simile opera necessaria di ricostituzione nazionale. Essi sono certi che tutto ciò che sarà fatto per restituire alla Russia, oltre che l'ordine interno, anche il posto che le spetta nel concerto delle nazioni, riuscirà efficacemente a far conseguire ad un tempo gli scopi della giustizia umana e della pace internazionale a cui mira la Conferenza.

Inoltre, i Governi uniti di Russia sono pronti a mettersi a disposizione delle potenze alleate per fare loro conoscere la situazione attuale in Russia e per cercare, d'accordo con esse, i mezzi di porvi rimedio.

Ad ogni modo non si tratterebbe che di uno scambio di idee su questo argomento, con la partecipazione dei bolscevichi, nei quali la coscenza del popolo russo non vede che dei traditori; essi, patteggiando col nemico comune, hanno tradito la causa della Russia e quella degli alleati; essi hanno fomentato l'anarchia, falsato i principî democratici che reggono gli Stati civili e non mantengono il potere che a mezzo del terrore.

Fra essi ed i gruppi nazionali russi nessuna conciliazione è possibile; qualsiasi incontro non soltanto rimarrebbe senza effetto, ma potrebbe apportare ai patrioti russi ed alle nazioni alleate un pregiudizio morale irreparabile ».

*** PARIGI, 18. — Oggi ha avuto luogo dinanzi al Comitato dei dieci l'esposizione della delegazione serba.

L'Italia era rappresentata dal barone Sonnino e dal marchese Salvago-Raggi.

I *desiderata* sono stati esposti successivamente da Vesnic, da Zolger e da Trumbic, ciascuno per il territorio che lo interessava più direttamente.

I confini reclamati dalla delegazione, rimanendo immutati quelli stabiliti dal trattato di Bukarest con la Grecia comprendono la parte del territorio bulgaro compreso ad ovest della linea approssimativa Topolniza-Vidin. La frontiera prosegue per il vecchio confine fino a Ljubogli sul Danubio. Da questo punto il confine richiesto sale fino a sud di Arad, prosegue verso ovest, comprendendo Teresiopol, S. Georgen, Marburg, Klagenfurt e Villaco.

Circa i confini con l' Italia, le domande jugoslave, esposte dal dott. Trumbic, comprendono tutta la parte montana della provincia di Gorizia, con la città, nella quale si ammette tuttavia l'esistenza di 14,000 italiani. Alla Jugoslavia dovrebbe essere attribuita anche la città di Trieste con il suo territorio, tutta l'Istria, Fiume e la Dalmazia con tutte le isole.

Dall'esposizione risulta che tale richiesta è fatta pur ammettendosi che la città di Trieste è per due terzi italiana e che la costa occidentale dell'Istria è anche italiana.

Nell'interno dell'Istria sono considerati italiani soltanto 5 villaggi a nord di Pola.

Anche a Fiume e a Zara è riconosciuta una maggioranza italiana dai delegati suddetti.

Essi comprendono entro i confini del futuro stato jugoslavo, oltre l'intero Montenegro, anche l'Albania settentrionale fino a Drino con la città di Scutari.

È stato deciso che le richieste serbe debbono essere sottomesse allo studio di un'apposita Commissione per quanto riguarda i confini che non interessano l'Italia, perchè questi ultimi si trovano in una situazione speciale e furono già considerati da tempo dalla Francia e dall'Inghilterra, d'accordo con l'Italia, e, date le ragioni d'ordine prevalentemente politico che vi si connettono, cadono sotto la competenza del Comitato dei dieci e non di Commissioni di studio.

*** PARIGI, 18. — La Commissione per la legislazione internazionale del lavoro, proseguendo l'esame del progetto inglese sull'ordinamento della Conferenza permanente, che dovrà preparare e stipulare le convenzioni internazionali di legislazione sociale, ha ieri lungamente discusso intorno al numero dei delegati che ciascuno Stato dovrà avere nella Conferenza.

Un articolo proposto dalla delegazione inglese ed emendato dalla delegazione belga, in nome della quale Vandervelde ha parlato, riferendo il pensiero concordato fra le organizzazioni sindacali e il Governo del Belgio, distribuiva i mandati per ogni Stato nel modo seguente: due al Governo, uno ai lavoratori, ed uno agli industriali.

La delegazione americana, appoggiata da quella francese, sosteneva invece doversi conferire al Governo un solo mandato.

La delegazione italiana ha aderito alla proposta inglese e all'emendamento belga in relazione all'ordine del giorno da essa presentato, e col quale si proponeva di conferire alla Conferenza permanente per la legislazione internazionale del lavoro veri e propri poteri legislativi.

La proposta inglese con l'emendamento belga è stata approvata a grande maggioranza.

## CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina d'Italia, con le LL. AA. RR. le Principesse Jolanda e Mafalda e la Duchessa di Aosta, giunse il 16 corrente a Parigi.

Nel pomeriggio l'Augusta signora con le figlie si recò all'Eliseo a visitare la signora Poincaré.

Per desiderio espresso da Sua Maestà, non furono resi gli onori militari.

Il presidente Poincaré e la signora Poincaré si recarono ieri a restituire la visita a Sua Maestà, all'albergo dove è discesa.

Lo stesso giorno S. M. la Regina ricevette le visite del Principe Alessandro di Serbia e del Principe di Galles.

**Per le bonifiche e l'agricoltura.** — Ieri mattina S. E. l'on. Bonomi ricevette la Commissione incaricata dello studio per l'elettrificazione delle bonifiche e dell'agricoltura.

Intervennero pure S. E. l'on. Sitta, sottosegretario per l'agricoltura e l'ispettore superiore comm. Valentini.

S. E. s'intrattenne a lungo coi vari componenti il Comitato, assicurandoli che avrebbe sollecitamente esaminati i loro voti e compiacendosi della geniale iniziativa, che tanto interessa allo sviluppo della grandezza nazionale.

Il ministro informò in pari tempo gli interessati che a favore delle bonifiche e dell'agricoltura sono già contenute notevoli disposizioni nel recente decreto sui laghi artificiali.

**Disposizioni ferroviarie.** — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, visti i frequenti disguidi che si verificano nelle spedizioni dei bagagli, raccomanda vivamente agli interessati di apporre sempre su ciascun collo e nell'interno di esso l'indirizzo chiaro e completo del preprietario del bagaglio.

**Ai nostri soldati.** — Continuano nelle città italiane le accoglienze festose ai nostri bravi soldati reduci dalla guerra. Ieri, a Siena, tre batterie del 32° regg. artiglieria vennero accolte dalle autorità e dalle Associazioni con bandiere e musiche e da gran folla acclamante. Il sindaco diede ai bravi militi il saluto della cittadinanza.

## TELEGRAMMI "STEFANI"

ZURIGO, 18. — Si ha da Vienna: Secondo notizie complementari, nelle elezioni per l'assemblea nazionale sarebbero stati eletti 67 cristiano-sociali, 20 tedeschi liberali, 1 ebreo nazionale, 1 cekoslovacco.

L'assemblea nazionale dovrebbe comprendere 255 deputati. Domenica non se ne poterono eleggere che 162, giacchè non vi furono elezioni nella Boemia tedesca e nel Tirolo meridionale.

I giornali rilevano la piena vittoria dell'idea dell'unione dell'Austria tedesca con la Germania e credono che il compromesso tra socialisti, cristiano-sociali e tedeschi nazionali, che esiste nell'assemblea nazionale provvisoria, continuerà anche nell'Assemblea definitiva.

Vi sono state tranquille manifestazioni di giubilo.

Si ha da Berlino: Il *Lokal Anzeiger* dice che Brockdorff Rantzau ha ceduto alle preghiere del governo e rimarrà in ufficio qualora gli siano date garanzie, fra cui quella che la Commissione di armistizio sia soggetta al Ministero degli esteri più che non lo sia stato finora.

Si ha da Weimar: Corrono voci di un tentativo di moti da parte degli spartachiani; perciò dal pomeriggio di domenica la guarnigione è consegnata.

Le truppe custodiscono l'ufficio delle poste e dei telegrafi dell'Assemblea nazionale.

Solf, licenziatosi oggi dai funzionari dell'ufficio delle colonie ha detto: « Le ragioni del mio ritiro non consistono in alcuna divergenza di idee fra me e il Governo, circa le nostre aspirazioni coloniali. Come non si può far scomparire dal suolo un popolo di settanta milioni, così sarebbe vano volerlo tenere per sempre lontano dalla attività coloniale. I nostri avversari possono avere momentaneamente la forza per dettare una pace di violenza, ma tale pace non può essere duratura, perchè racchiude in sè i germi di nuove controversie ».

Il capitano di marina Vanselov, rappresentante gli interessi della marina tedesca nella Commissione dell'armistizio, si è dimesso perchè non era d'accordo con Erzberger circa i problemi militari ed economici dei negoziati.

LONDRA, 18. — *Camera dei Comuni.* — Si approva in seconda lettura il *bill* relativo alla navigazione aerea, il quale accorda tutte le facilitazioni compatibili con la sicurezza pubblica a semplici privati perchè possano servirsi della locomozione aerea.

Dalle dichiarazioni fatte si prevede che un nuovo progetto relativo alla navigazione aerea sarà presentato alla Conferenza per la pace.

PARIGI, 18. — Una « Unione giuridica internazionale » di quaranta membri è stata costituita a Parigi col gradimento dei Governi interessati.

Essa, procedendo con lo stesso spirito della Società delle nazioni, fisserà, coordinerà, codificherà le regole del diritto delle genti, secondo le condizioni della vita internazionale e le aspirazioni della coscienza umana.

Ne fanno parte, fra gli altri, Scialoja per l'Italia; Lernaude, De Lapradel e Weiss per la Francia; Carton de Wiart e Mercier per il Belgio; Loudon per l'Olanda, Fernandez Prida per la Spagna.

ZURIGO, 18. — Si ha da Weimar: *Assemblea nazionale.* — Appena aperta la seduta vengono letti telegrammi di protesta pervenuti da Bromberg, da Birnhaum e da Bentschen contro la linea di demarcazione stabilita dall'Intesa e un telegramma di un signore berlinese il quale protesta contro la smania di divertimenti del popolo e chiede che l'assemblea decreti il lutto nazionale e vieti i balli pubblici (Applausi).

Voegler, del partito popolare tedesco, svolge l'interpellanza presentata da Heinze sull'armistizio.

L'oratore dice: I nemici sanno tormentarci con crudele sicurezza e sanno escogitare i mezzi che ci conducono alla rovina. I circoli del commercio, della navigazione e dell'industria sanno che le condizioni di Wilson furono poste più che altro per indurci a concludere l'armistizio e quindi per violentarci. L'oratore si scaglia contro Erzberger, al quale rimprovera di avere durante i negoziati accettato di consegnare il materiale ferroviario e le macchine agricole e ciò senza consultare i tecnici. I nostri negoziatori, soggiunge, invitarono quasi con leggerezza i nemici a crearci difficoltà su cose gravissime.

Donde trasse il signor Erzberger il diritto di firmare la Convenzione circa la navigazione, nonostante le serie proteste dei tecnici?

Erzberger, rispondendo al discorso di Voegler, dichiara che le sue parole avrebbero dovuto essere rivolte a Foch. Soggiunge che Voegler parlò con una superficialità unica, formulando gravissime accuse, senza conoscere la situazione e senza tenerne conto o celandola.

Erzberger, dopo essersi scagionato dalle accuse mossegli ad aver detto d'essere responsabile per tutti i trattati conclusi, soggiunge: Voegler ha dimenticato che noi abbiamo perduto la guerra. Altrimenti non avrebbe pronunciato il suo discorso. Per il popolo tedesco si tratta di sapere se esso vuole riprendere la sua ascensione. Ho fiducia nel nostro popolo. Esso si rimetterà. Credo in lui e nel suo avvenire.

Muller, socialista, approva l'intervento dei tecnici nei negozia i e soggiunge: Dovemmo addossarci le aspre condizioni dell'armistizio, appunto perchè ci dovemmo assoggettare alla volontà del vincitore. Noi dobbiamo dimostrare al mondo che esso ha realmente da fare con una nuova Germania. Se non ci è concessa la pace del diritto che ci è stata promessa, ma ci verrà imposta una pace di violenza, non sarà in giuoco la sola Germania, ma sarà messa in pericolo di rovina tutta la cultura europea.

*Direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE *gerente responsabile.*